

COMUNE DI MINUCCIANO.  
PROVINCIA DI LUCCA

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;  
Visto l'art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;  
Visto l'art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;  
Visto l'art. 9 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni in L. 07.12.2012 n. 213;  
Visto l'art. 1, commi 380 e seguenti, della L. 24.12.2012, n. 228;  
Visto l'art. 10 del D.L. 08.04.2013, n. 35;  
Visto l'art. 1 del D.L. 21.05.2013, n. 54;

INFORMA

che entro il **17 GIUGNO 2013** deve essere effettuato il versamento della **prima rata** dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l'anno d'imposta 2013.

**Attenzione!**

A norma dell'art. 1 del D.L. 54/2013, il versamento della prima rata del tributo è **sospeso** per:

- l'abitazione principale e le relative pertinenze e le fattispecie dal Comune ad essa assimilate (circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 23/05/2013), **eccetto** che per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- i terreni agricoli e fabbricati rurali (*NB: nei comuni dove sono esenti specificare: La sospensione riguarda solo i fabbricati rurali ad uso abitativo*).

Il versamento della prima rata per le fattispecie che beneficiano della sospensione dovrà eseguirsi entro il **16/09/2013** se entro il 31/08/2013 non verrà adottata dallo Stato la riforma dell'imposizione immobiliare prevista dall'art. 2 del D.L. 54/2013.

Il versamento del **saldo** dell'imposta deve eseguirsi **entro il 16/12/2013**.

**SOGGETTI PASSIVI:** Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

**IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA:** il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale ( *comune montano* ), nonché gli altri immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.

**BASE IMPONIBILE:**

- *Fabbricati iscritti in catasto:* rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	65	Cat. D/5	80

**Valore imponibile** = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

**Attenzione** Per gli immobili di categoria D il coefficiente è stato incrementato nel 2013 rispetto al 2012.

- *Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:* valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- *Aree fabbricabili:* valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento che saranno disponibili sul sito internet dell'Ente ;
- *Terreni agricoli:* reddito dominicale vigente in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135 (ridotto a 110 per i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).

**ALIQUOTE:** A norma dell'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011 il versamento della prima rata deve eseguirsi applicando le aliquote e le detrazioni vigenti nei 12 mesi dell'anno precedente, vale a dire quelle dell'anno 2012. Le aliquote deliberate per il 2013 devono applicarsi solo in sede di pagamento del saldo. Si riportano le aliquote vigenti nel 2012 comunque riconfermate per l'anno 2013:

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DI LEGGE ALIQUOTA 0,4 PER CENTO

ALTRE ABITAZIONI ALIQUOTA BASE 0,76 PER CENTO CON INCREMENTO SINO A 0,3 PUNTI PERCENTUALI SECONDO LE SOTTOELENCATE MODALITA'

CATEGORIA CATASTALE	DESCRIZIONE	ALIQUOTA %
GRUPPO A		
A/1	ABITAZIONI DI TIPO SIGNORILE	0,86%
A/2	ABITAZIONI DI TIPO CIVILE	0,86%
A/3	ABITAZIONI DI TIPO ECONOMICO	0,86%
A/4	ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE	0,86%
A/5	ABITAZIONE DI TIPO ULTRAPOPOLARE	0,86%
A/6	ABITAZIONI DI TIPO RURALE	0,86%
A/7	ABITAZIONI IN VILLINI	0,86%
A/8	ABITAZIONI IN VILLE	0,86%
A/9	CASTELLI,PALAZZI DI EMINENTI PREGI ARTISTICI O STORICI	0,86%
A/10	UFFICI E STUDI PRIVATI	1.06%
A/11	ABITAZIONI ED ALLOGGI TIPICI DEI LUOGHI	0,86%
GRUPPO B		
B/1	COLLEGGI E CONVITTI, EDUCANDATI, RICOVERI, ORFANOTROFI, OSPIZI,CONVENTI	0,76%
B/2	CASE DI CURA ED OSPEDALI( SENZA FINE DI LUCRO)	0,76%
B/3	PRIGIONI E RIFORMATORI	0,76%
B/4	UFFICI PUBBLICI	0,76%
B/5	SCUOLE E LABORATORI SCIENTIFICI	0,76%
B/6	BIBLIOTECHE,PINACOTECHES,MUSEI,GALLERIE ETC	0,76%
B/7	CAPPELLE E ORATORI NON DESTINATI ALL'ESERCIZIO PUBBLICO DEL CULTO	0,76%
B/8	MAGAZZINI SOTTERRANEI PER DEPOSITI DI DERRATE	0,76%
GRUPPO C		
C/1	NEGOZI E BOTTEGHE	0,76%
C/2	MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO	0,76%
C/3	LABORATORI DI ARTE E MESTIERI	0,76%
C/4	FABBRICATI E LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI( SENZA FINE DI LUCRO)	0,76%
C/5	STABILIMENTI BALNEARI E DI ACQUE CURATIVE( SENZA FINE DI LUCRO)	0,76%
C/6	STALLE, SCUDERIE,RIMESSE,AUTORIMESSE ( SENZA FINE DI LUCRO)	0,76%
C/7	TETTOIE CHIUSE OD APERTE	0,76%
GRUPPO D		
D/1 (A)	OPIFICI PER LA PRODUZIONE,DISTRIBUZIONE DELL' ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONI COMPRESO CABINE,TRALICCI DI TRASMISSIONE FISSI E MOBILI	1,06%
D/1(B)	OPIFICI DIVERSI DA QUELLI AL PUNTO A	0,76 %
D/2	ALBERGHI E PENSIONI	0,76%
D/3	TEATRI,CINEMATOGRAFI,SALE PER CONCERTI E	0,76%

	SPETTACOLI SIMILI ( CON FINE DI LUCRO)	
D/4	CASE DI CURA ED OSPEDALI( CON FINE DI LUCRO)	0,76%
D/5	ISTITUTI DI CREDITO,CAMBIO E ASSICURAZIONE ( CON FINE DI LUCRO)	1,06%
D/6	FABBRICATI E LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI( CON FINE DI LUCRO)	0,76%
D/7	FABBRICATI COSTRUITI O ADATTATI PER LE SPECIALI ESIGENZE DI UN ATTIVITA' INDUSTRIALE E NON SUSCETTIBILI DI DESTINAZIONE DIVERSA SENZA RADICALI TRASFORMAZIONI	0,86%
D/8	FABBRICATI COSTRUITI O ADATTATI PER LE SPECIALI ESIGENZE DI UN ATTIVITA' COMMERCIALE E NON SUSCETTIBILI DI DESTINAZIONE DIVERSA SENZA RADICALI TRASFORMAZIONI	0,76 %
D/9	EDIFICI GALLEGGIANTI O SOSPESI ASSICURATI A PUNTI FISSI DEL SUOLO,PONTI PRIVATI SOGGETTI A PEDAGGIO	0,76%
D/10	FABBRICATI PER FUNZIONI PRODUTTIVE CONNESSE ALLE ATTIVITA AGRICOLE	ESENTE
GRUPPO E		
E/1	STAZIONI DI SERVIZI DI TRASPORTO,TERRESTRI,MARITTIMI E AEREI	ESENTE
E/2	PONTI COMUNALI E PROVINCIALI SOGGETTI A PEDAGGIO	ESENTE
E/3	COSTRUZIONI E FABBRICATI PER SPECIALI ESIGENZE PUBBLICHE	ESENTE
E/4	RECINTI CHIUSI PER SSPECIALI ESIGENZE PUBBLICHE	ESENTE
E/5	FABBRICATI COSTITUENTI FORTIFICAZIONI E LORO DIPENDENZE	ESENTE
E/6	FARI,SEMAFORI,TORRI PER RENDERE D USO PUBBLICO L'OROLOGIO COMUNALE	ESENTE
E/7	FABBRICATI DESTINATI ALL'ESERCIZIO PUBBLICO DEI CULTI	ESENTE
E/8	FABBRICATI E COSTRUZIONI NEI CIMITERI, ESCLUSI COLOMBARI, I SEPOLCRI E LE TOMBE DI FAMIGLIA	ESENTE
E/9	EDIFICI A DESTINAZIONE PARTICOLARE NON COMPRESI NELLE CATEGORIE PRECEDENTI DEL GRUPPO E	ESENTE

Ai fini del tributo è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il **possessore ed il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono **pertinenze** le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una **unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  
**DETRAZIONE:** per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** compete una detrazione di imposta di € 200 , da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una **maggiorazione della detrazione** di € 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 400. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.

Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, si applica una riduzione dell'imposta, nelle misure stabilite dall'art. 13, comma 8-bis, del D.L. 201/2011.

**CALCOLO DELL'IMPOSTA:** il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

**Dal 2013 non si applica più la quota statale del tributo. Pertanto, fatto eccezione per quanto di seguito indicato, il tributo deve versarsi interamente al comune.**

**Per gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D** il tributo deve invece calcolarsi come segue:

- **Quota statale:** applicando l'aliquota dello 0,76%
- **Quota comunale:** applicando l'aliquota per categoria deliberata (*aliquota 2013 meno 0,76%*).

**PAGAMENTO:** il versamento dell'imposta deve eseguirsi **esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali)**, utilizzando i codici tributo sotto indicati o il bollettino di conto corrente postale approvato con D.M. 23/11/2012, intestato al c/c postale n.1008857615, "Pagamento IMU". Il codice comune da indicare è F225.. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 12,00.

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	=====
Fabbricati rurali strumentali no cat D	3913	=====
Fabbricati rurali strumentali cat D	=====	3925
Terreni	3914	=====
Aree fabbricabili	3916	=====
Immobili produttivi cat D	3930	3925
Altri fabbricati	3918	=====

**Dichiarazione:** I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione il **30 giugno dell'anno successivo a quello** in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione dell'anno 2012 deve essere presentata entro il **30/06/2013**. Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto ministeriale, in via di emanazione.

Per maggiori informazioni:

Comune di Minucciano - Ufficio Tributi - indirizzo. Piazza Chiavacci 1 55034 Minucciano Lu  
E-mail: [ragioneria@comunedinucciano.it](mailto:ragioneria@comunedinucciano.it) ;  
Tel 0583-610391

Data, 31/05/2013

Il Funzionario Responsabile

V. Pedreschi